



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA**

riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Simona Delle Site

Presidente est.

dott. Francesca Iaquina

Giudice

dott. Veronica Zanin

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 98/2023 R.G. P.U. promosso da
NONATO MANUELA, nata a Novara il 11.04.1970, c.f. NNTMNL70D51F952Z, residente in
Terdobbiate (NO), Quartiere San Giorgio n. 9, con l'assistenza dell'OCC avv. Davide Vitali;

*** **

Visto il ricorso depositato in data 20.11.2023 con il quale Nonato Manuela ha formulato domanda di ristrutturazione dei propri debiti ex art. 67 CCII;

visto il decreto reso in data 3.1.2024 con il quale il Giudice designato (e odierno relatore) ha rilevato l'inammissibilità del ricorso, attesa la riconducibilità del nucleo principale dei debiti all'attività imprenditoriale svolta in passato dalla ricorrente sotto l'insegna "La Bottega di Nonato Manuela";

osservato che a seguito del rilievo d'ufficio dell'inammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII la sig.ra Nonato ha chiesto di accedere alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e segg. del d. lgs. n. 14/2019;

considerato che la modifica della domanda comporta l'attrazione della stessa alla competenza collegiale;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 27, co. 2. e 3, C.C.I.I., avendo la ricorrente la propria residenza in un comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

rilevato che:

- la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019;
- la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (v. art. 2, co. 1, lett. c), del d. lgs. n. 14/2019);
- non risultano proposte domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del d. lgs. n. 14/2019;



- è in atti la relazione redatta dall'OCC prevista dall'art. 269, co. 2, C.C.I.I.;
- il ricorso risulta corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto che:

- la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del d. lgs. n. 14/2019 ed è dunque ammissibile;
- ex art. 268, co. 4, C.C.I.I., il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice, tenuto conto del fabbisogno familiare annuale indicato in ricorso (la ricorrente, pur non essendo proprietaria di beni immobili, non sopporta oneri per locazione vivendo con la propria madre con la quale condivide le spese della vita quotidiana), può essere fissato allo stato in complessivi euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione. Disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il limite temporale della stessa, stante l'omessa riproduzione nel C.C.I.I. di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* della legge n. 3/2012; questione, questa, che intercetta quella più ampia della durata della procedura di liquidazione controllata. Al riguardo occorre considerare che la durata di una procedura liquidatoria è dipendente ovviamente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti). Anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/2012. Il C.C.I.I. ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. In relazione alla liquidazione giudiziale l'art. 281, co. 1 e 2, del Codice stabilisce infatti che il Tribunale, su istanza del debitore, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione, e ciò anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata, la quale comunque proseguirà (v. art. 282, co. 5 e 6). Sul punto il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019. La stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio. La prosecuzione dell'attività liquidatoria nella procedura controllata, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale. L'interpretazione del dettato normativo (art. 282, co. 5 e 6) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione deve, però, essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva. Il citato art. 21 co. 3 della direttiva n. 1023/2019 stabilisce che "*gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione*". Tale disposizione prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di disporre la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione. Ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento (in termini Trib. Verona 20



settembre 2022; Trib. Bologna 27.09.2022). Dalle considerazioni innanzi svolte deriva che l'apprensione delle quote di reddito della ricorrente, nei termini sopra stabiliti, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

- quanto all'acquiescenza prestata in corso di procedura dalla sig.ra Nonato, erede legittimario pretermesso, alle disposizioni testamentarie del di lei padre deceduto Mario Nonato, con rinuncia all'azione di riduzione, valuterà il liquidatore *ex art. 274 C.C.I.I.* le eventuali azioni da intraprendere a tutela delle ragioni della massa creditoria;
- *ex art. 270, co. 2, lett. b)* del d. lgs n. 14/2019 deve essere nominato liquidatore l'O.C.C. con l'assistenza del quale il ricorrente ha proposto la domanda di liquidazione controllata;

osservato, infine, che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale, costituendo un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.I.;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del d. lgs. n. 14/2019,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **NONATO MANUELA**, nata a Novara il 11.04.1970, c.f. NNTMNL70D51F952Z, residente in Terdobbate (NO), Quartiere San Giorgio n. 9;

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Simona Delle Site e liquidatore l'O.C.C., avv. Davide Vitali;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti della presente sentenza su tutti gli immobili e i beni mobili registrati dei debitori;

FISSA

ex art. 268, co. 4, C.C.I. il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in complessivi euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;

DISPONE

che il liquidatore notifichi la presente sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art. 270, co. 4, C.C.I.I.*;

MANDA



alla cancelleria per la notificazione al debitore della presente sentenza, nonché per la sua comunicazione al liquidatore nominato.

Novara, 13.04.2024

Il Presidente est.
Dott. Simona Delle Site

